



# COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Reg. Pubbl. n° 553

## ORDINANZA N. 22 DEL 21/12/2022

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2023 - SALDI INVERNALI.**

### IL SINDACO

**Premesso** che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm. e ii. e dell'art. 14; 1 comma, della L.R. 12/11/1999, n. 28 e ss. mm., le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm., le Regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99, la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato – Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; mentre i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane anche non continuative per ciascun periodo;

**Dato atto** che in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24/03/2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114), la Regione Piemonte, con nota del Settore Commercio datata 6 dicembre 2022, ha comunicato che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale come segue:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 5 gennaio 2023;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

**Visto** l'art.15, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

**Visti** gli artt. 14, 14-bis della L.R. 12/11/1999, n. 28, così come modificato dalla L.R. 11 marzo 2015, n. 3;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

### ORDINA

di fissare ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99 e ss.mm.ii e delle indicazioni di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 3-8048 del 12/12/2018 i seguenti periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2023:

**- vendite di fine stagione invernali da giovedì 5 gennaio 2023 a giovedì 2 marzo 2023;**

### AVVERTE

Che le vendite di fine stagione (c.d. saldi) da tenersi nell'anno 2023 sono regolate come segue:

1) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile all'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune, a tutela dei consumatori.

2) nei 30 (trenta giorni) che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art. 15, comma 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;

3) l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;

4) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 06.09.2005, n. 206;

5) le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata;

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento viene reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ed eventuale istanza di sospensione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. Piemonte, ovvero nel termine di 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Fantone Sergio